Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 24 febbraio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1682.

Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l'Italia e l'Ungheria, il 9 novembre 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 9 novembre 1946:

a) Accordo commerciale;

b) Accordo per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali;

c) Scambio di Note relativo all'Accordo di pagamento.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 9 novembre 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — TOGNI — MERZAGORA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Accord entre la République d'Italie et la République de Hongrie concernant les échanges commerciaux

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Hongrois, désireux de reprendre et de développer dans toute la mesure du possible l'échange de marchandises entre leurs Pays, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes.

Art. 1.

Vue la situation exceptionnelle dans laquelle les deux Pays se trouvent actuellement, il reste entendu que les échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie seront effectués pour le moment sur la base des affaires des réciprocité, soumises à l'autorisation préalable des Autorités compétentes des deux Parties.

Art. 2.

Les affaires de réciprocité s'effectueront dans la limite des listes des contingents annexées au présent Accord.

L'importation et l'exportation relatives à chaque affaire de réciprocité devront être exécutées dans un délai de temps non supérieur à trois mois, à partir de la date de l'autorisation relative.

Art. 3.

Les affaires de réciprocité devront être effectuées de la manière suivante:

Les produits compris dans les listes *A*, *B*, *C* devront être échangés respectivement contre les produits des listes *A*¹, *B*¹, *C*¹.

Il est entendu que les quantités et les valeurs des contingents établis dans les listes *A*, *B*, *C* et *A*¹, *B*¹, *C*¹, sont prévues à titre indicatif.

Art. 4.

Les deux Gouvernements pourront d'un commun accord augmenter les contingents prévus dans les listes ci-annexées ainsi qu'y ajouter des contingents pour autres marchandises, surtout au but de reprendre ou développer l'échange des produits qui étaient traditionnels dans les relations entre les deux Pays.

Art. 5.

La livraison des marchandises, dont la distribution est contrôlées par le « I.E.F.C. » (International Emergency Food Councils) ou les « Combined Boards » à Washington ou par d'autres organisation qui pourraient être substituées à leur place, sera soumise aux dispositions prises par les dites organisations.

Art. 6.

Pour faciliter l'échange des marchandises entre les deux Pays une Commission Mixte sera constituée, composée de représentants du Gouvernement Italien et de représentants du Gouvernement Hongrois.

Elle aura pour tâche de procéder périodiquement à la révision des contingents fixés dans les listes ci-annexées.

En outre elle sera chargée de surveiller l'application du présent Accord et de résoudre les différends relatifs à son application.

La Commission est également chargée de soumettre aux deux Gouvernements toutes propositions, prises d'un commun accord, tendant à améliorer les relations commerciales entre l'Italie et la Hongrie.

Elle se réunira à la demande du President de l'une ou de l'autre des deux Délegations.

Art. 7.

Le présent Accord est valable pour une période d'une année et il entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il sera renouvelé par consentement tacite d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes ne le dénonce avec un préavis de trois mois.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 novembre 1946.

Pour l'Italie	*Pour la Hongrie*
Pietro Nenni Pietro Campilli	Sandor Ronai

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Liste A

IMPORTATION DE MARCHANDISES ITALIENNES EN HONGRIE

N. du tarif des douanes hongrois	MARCHANDISES		Quantité (en q.x) ou valeur (en $ USA)
ex 2	Anes reproducteurs	têtes	10 (1)
ex 2	Anesses reproductrices	»	50 (1)
ex 3	Taureaux reproducteurs (Maremma)	»	5 (1)
ex 3	Vaches reproductrices (Maremma)	»	30 (1)
212	Chanvre brut	$	3.000
ex 244	Pirites	»	100.000
ex 244	Minerai de zinc concentré	»	50.000
252	Acide borique	»	1.000
ex 408	Extrait de châtaigner	»	4.000
411	Couleurs d'aniline et autres	$	400.000
564	Fils de chanvre	»	1.000
593 *a*	Rayon, non retors	.	4.000
825, 826	Machines-outils	$	1.000.000
836	Installations pour forage d'huile minérale système « Rotary »	$	200.000
852	Paliers et pièces détachées de transmission	»	200
859	Condensateurs électriques	pièces	50.000
876	Automobiles et autobus	$	5.000
876	Pièces détachées pour automobiles et pour tracteurs (Fordson et Mc Cormick)	»	50.000

(1) Le choix des types doit être établi d'accord avec le Ministère italien de l'Agriculture.

Liste A¹

IMPORTATION DE MARCHANDISES HONGROISES EN ITALIE

N. du tarif des douanes italien	MARCHANDISES	Quantité (en q.x) ou valeur (en $ USA)
18 *a*	Volailles abattues	3.500
24	Oeufs	2.500
ex 74	Haricots secs	25.000
76	Pommes de terre	50.000 (1)
280	Fonte	*p. m.* (2)
285	Aciers communs en blooms (y compris les bidons pour tôles étainées)	3.000
286 *c*	Aciers communs laminés à chaud en barres	30.000
287	Idem spéciaux	3.000
297	Tôles en fer ou acier, laminées à chaud	80.000

(1) A partir du 1er mars 1947.

(2) Un contingent sera établi à partir du 1er janvier 1947, selon les disponibilités hongroises.

Suite LISTE *A*[1]

N. du tarif des douanes italien	MARCHANDISES	Quantité (en q.x) ou valeur (en $ USA)
314	Fers et aciers en pièces, fondus, forgés ou estampés à chaud	1.500
315	Idem ouvrés	4.000
324	Ressortes en acier spécial	3.000
533 *a*	Essieux pour véhicules de chemins de fer, complets	5.000
534	Jantes pour roues de chemins de fer	3.000
535	Disques pour chemins de fer	3.000
565	Bauxite	200.000 (1)
ex 604 *a*	Bois de chêne, scié	6.000
ex 604 *a* 3	Autres bois d'arbres feuillus, sciés	4.000
ex 643	Essence	300.000
ex 643	Idem spéciales	50.000
ex 643	Pétrole à brûler	125.000
ex 643	Gasoil	125.000
ex 643	Spindle oil	10.000
650	Paraffine	1.500
652	Vaseline	6.000

(1) Avec un minimum de 58 % de allumine et un maximum de 3 % de oxyde de silicium.

LISTE *B*

IMPORTATION DE MARCHANDISES ITALIENNES EN HONGRIE

N. du tarif des douanes hongrois	MARCHANDISES	Quantité (en q.x) ou valeur (en $ USA)
12	Boyaux salés	100
72	Semences de coriandre, de fenouil et de cumin	200
72	Semences de trèfle incarnat	200
72	Semences de légumes, de fleurs, etc.	200
84 *R*	Pulpes d'orange	500
89 *b*	Figues séchées ou comprimées	1.000
90	Citrons	30.000
168	Poissons conservés (à l'exclusion des sardines à l'huile)	200
246	Soufre et fleurs de soufre	20.000
ex 408	Extraits de sumac	1.000
436 *a*	Mercure	100
442 *a*	Acide citrique	50
493	Plaques de fibres vulganisées	300
493	Fibres d'Adamas	10
493	Carton pressé (presspan)	500
497	Papier à dessin	50
499	Papier à cigarettes, en bobines	2.000
552-555	Tissus en coton $	20.000
586-588	Tissus en laine $	40.000
671	Articles d'usage technique en caoutchouc $	20.000
ex 844	Machines à écrire	100
859	Articles électriques pour automobiles $	35.000
875	Motocyclettes avec pneus $	20.000 (1)

(1) Seulement des types au-dessus de cmc. 250.

LISTE *B*[1]

IMPORTATION DE MARCHANDISES HONGROISES EN ITALIE

N. du tarif des douanes italien	MARCHANDISES	Quantité (en q.x) ou valeur (en $ USA)
1	Chevaux reproducteurs . têtes	15 (1)
18 *b*	Lièvres morts	60.000
66 *a*	Malt destiné à la fabrication de la bière	5.000
66 *b*	Orge perlé	3.000
121, 122	Semoules et tourteaux oléagineux de tournesol	1.500
ex 286	Barres pour batteuses	2.500
288	Aciers étirés et laminé à froid	3.000
289	Aciers battus en barres	1.000
298	Aciers spéciaux, en tôles	80
311, 312	Coulées en fonte	300
316	Boulons en fer, pour navires	1.000
317 *d*	Clous en fer, pour navires	500
ex 604 *c*	Plaques collées . mc.	300
ex 924	Semences de trèfle incarnat	500
ex 924	Graines à ensemencer de haricots et de petits pois	400
938	Boyaux	100

(1) Des espèces « Furioso », « North Star » et « Petit Nonius ».

LISTE *C*

IMPORTATION DE MARCHANDISES ITALIENNES EN HONGRIE

N. du tarif des douanes hongrois	MARCHANDISES	Quantité (en q.x) ou valeur (en $ USA)
93	Ecorces d'orange, de citron, etc. séchées	200
184	Poils de lapin, teints	500
225 *c*	Scilles maritimes	200
257	Acide tartrique	500
ex 407	Cellophane	50
ex 407	Carbamide, résine artificielle	200
533	Livres, journaux, périodiques $	5.000
634	Feutres pour chapeaux	100
636	Chapeaux en feutre et en paille, finis . pièces	10.000
ex 844	Machines à calculer	10
846	Caisses enregistreuses . pièces	500
ex 905	Verres de lunettes polis et taillés, et montures pour lunettes $	10.000
948 *b*	Films cinématographiques impressionnés, négatifs	(1)
965, 966	Papier et plaques photographiques non impressionnées $	10.000
ex 967	Films non impressionnés, films pour la radiographie et autres films $	20.000

(1) Selon un accord à conclure entre les parties intéressées des deux pays.

LISTE C[1]

IMPORTATION DE MARCHANDISES HONGROISES EN ITALIE

N. du tarif des douanes italien	MARCHANDISES	Quantité (en q.x) ou valeur (en $ USA)
ex 17	Sangsues	8 (1)
132	Degras	500
ex 320	Vis en fer ou en acier (pour bois)	500
407	Machines pour l'agriculture (moissonneuses-lieuses, machines à planter les pommes de terre et à arracher les pommes de terre)	1.500
ex 457	Bougies d'allumage (isoléments à mica) pièces	50.000
ex 466	Parties de rechange pour tracteurs	150
488	Exposimètres « Super-lux » pièces	5.000
493	Compteurs électriques	(2)
497 ter *b*	Valves T.S.F. pièces	30.000
520 *b*	Tracteurs	2.000
ex 564	Charbon de « Tata »	10.000
777 *a*	Plantes médicinales	1.500 (3)
860-862	Livres, journaux et périodiques $	5.000
911	Articles dentaires en acier inoxydable	4
939	Plumes à lit	1.000
ex 943	Lampes à incandescence pièces	250.000
ex 943	Electrodes pour lampes à incandescence paires	1.000.000
ex 943	Spirales de Wolfram pour lampes à incandescence $	4.000
ex 948	Films cinématografiques impressionné negatifs	(4)
	Produits pharmaceutiques	(5)

(1) L'importation des sangsues peut être effectuée en petits colis, comme échantillons sans valeur, sans aucune formalité.

(2) Selon les accords à conclure entre les industries intéressées italiennes et hongroises.

(3) Le contingent est partagé comme suit:
Flores camomillae vulgaris q.x 500
Secale cornutum, herba adonis vernalis, folia belladonnae, folia hyosciami, radix alcannae, folia stramonii, flores papaveris, radix belladonnae q.x 1.000

(4) Selon un accord à conclure entre les parties intéressées des deux Pays.

(5) Selon les accords à conclure entre les industries intéressées italiennes et hongroises.

Accord entre la Republique d'Italie et la République de Hongrie réglant les paiements provenant des échanges commerciaux.

Afin de régler les paiements réciproques relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, le Gouvernement Italien et le Gouvernement Hongrois sont tombés d'accord sur ce qui suit.

Art. 1.

Le règlement des affaires de réciprocité prévues à l'art. 1 de l'Accord concernant les échanges commerciaux signé en date de ce jour, sera effectué par le moyen de « comptes spéciaux » en dollars U.S.A., non productifs d'intérêt, réciproques, ouverts vis-à-vis de chaque affaire auprès de l'Ufficio Italiano dei Cambi au nom de la Banque Nationale de Hongrie respectivement auprès de la Banque Nationale de Hongrie au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 2.

Aux fins statistiques l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque Nationale de Hongrie ouvriront aussi un compte d'évidence en dollars U.S.A. réciproque, dénommé « Compte Nouveau ».

Sur le compte tenu par l'Ufficio Italiano dei Cambi au nom de la Banque Nationale de Hongrie sera portée au crédit la contrevaleur en dollars U.S.A. des versements effectués par les importateurs italiens des marchandises hongroises, et au débit les paiements disposés par la Banque Nationale de Hongrie en faveur des exportateurs italiens vers la Hongrie.

Respectivement sur le compte tenu par la Banque Nationale de Hongrie au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi sera portée au crédit la contrevaleur en dollars U.S.A. des versements effectués par les importateurs hongrois de marchandises italiennes, et au débit les paiements disposés par l'Ufficio Italiano dei Cambi en faveur des exportateurs hongrois vers l'Italie.

Art. 3.

Dans le cas où le compte d'évidence dénommé « Compte Nouveau » visé à l'art. 2 ci-dessus, présente un solde dépassant 600.000 dollars U.S.A., le Pays créancier aura le droit, avec un préavis de 15 jours, de suspendre l'exportation de marchandises vers l'autre Pays pour des nouvelles affaires de réciprocité, jusqu'à ce que le solde devient inférieur audit montant de 600.000 dollars U.S.A.

Art. 4.

Le règlement des affaires de réciprocité par la voie des « comptes spéciaux » prévus à l'art. 1, devra être effectué dans le terme de trois mois visé à l'art. 2 de l'Accord concernant les échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie signé en date d'aujourd'hui.

Art. 5.

La tâche de régler les détails techniques en connexion avec les affaires de réciprocité rentre dans la compétence de l'Ufficio Italiano dei Cambi et de la Banque Nationale de Hongrie, qui s'entendront aussi en ce qui concerne l'ouverture et l'administration des « comptes spéciaux » visés à l'art. 1 et du « compte nouveau » visé à l'art. 2.

Art. 6.

Le présent Accord est valable pour une période d'une année et il entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il sera renouvelé par tacite réconduction pour une autre période d'une année, et ainsi de suite d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des deux parties contractantes ne le dénonce avec un préavis de trois mois.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 novembre 1946.

Pour l'Italie
PIETRO NENNI
PIETRO CAMPILLI

Pour la Hongrie
SANDOR RONAI

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 9 novembre 1946

Monsieur le Président,

Me référant aux pourparlers, qui ont eu lieu au sujet des dettes et redevances provenant des opérations commerciales effectuées au cours des années antérieures entre les deux Pays, j'ai l'honneur de constater que les deux Gouvernement sont tombés d'accord sur ce qui suit.

La Banque Nationale de Hongrie ainsi que l'Ufficio Italiano dei Cambi seront chargés d'établir de la façon la plus détaillée les montants versés de part et d'autre dans le cadre des Accords réglants les paiements entre les deux Pays en faveur des exportateurs, qui par la suite des événements survenus, n'étaient pas à même d'effectuer les livraisons contractées.

Les deux Gouvernements sont d'avis qu'après la conclusion des enquêtes mentionnées ci-dessus les représentants des deux Parties se réuniront sans retard pour fixer les modalités de la liquidation des créances et redevances mutuelles.

Les deux Gouvernements s'entendront, aussitôt que possible et dès que les circonstances le permettront, pour définir le réglement réciproque des paiements arriérés, soit commerciaux soit financiers.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

PIETRO CAMPILLI

à Monsieur SANDOR RONAI
Ministre du Commerce et des Coopératives
Président de la Délégation Hongroise

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 9 novembre 1946

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Me référant aux pourparlers, qui ont eu lieu au sujet des dettes et redevances provenant des opérations commerciales effectuées au cours des années antérieures entre les deux Pays, j'ai l'honneur de constater que les deux Gouvernements sont tombés d'accord sur ce qui suit.

La Banque Nationale de Hongrie ainsi que l'Ufficio Italiano dei Cambi seront chargés d'établir de la façon la plus détaillée les montants versés de part et d'autre dans le cadre des Accords réglants les paiements entre les deux Pays en faveur des exportateurs, qui par la suite des événements survenus, n'étaient pas à même d'effectuer les livraisons contractées.

Les deux Gouvernements sont d'avis qu'après la conclusion des enquêtes mentionnées ci-dessus les représentants des deux Parties se réuniront sans retard pour fixer les modalités de la liquidation des créances et redevances mutuelles.

Les deux Gouvernements s'entendront, aussitôt que possible et dès que les circonstances le permettront, pour definir le réglement réciproque des paiements arriérés, soit commerciaux soit financiers ».

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement Hongrois est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

RONAI SANDOR

à Monsieur PIETRO CAMPILLI
Ministre du Commerce Extérieur
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Confidentielle

Rome, le 9 novembre 1946

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de me référer à ce qui est prévu à l'art. 4 de l'Accord réglant les paiements provenant des échanges commerciaux signé en date d'aujourd'hui, au sujet de la limite de trois mois dans laquelle les affaires de réciprocité devront se conclure, et je Vous confirme que le Gouvernement Italien est d'accord à ce que, en dérogation de ce qui est établi dans l'article susdit, pour des opérations particulières indiquées de la part hongroise, le terme de trois mois prévu ci-dessus, pourra être prorogé à huit mois à partir de la date d'autorisation.

Il est convenu que le montant global des opérations susdites doit rentrer dans la limite du plafond de 600.000 dollars U.S.A. visé à l'art. 3 de l'Accord susmentionné.

Il reste en outre entendu que pour les opérations susvisées les intéressés hongrois prendront soin d'obtenir le consentement des intéressés italiens au délai établi.

Si le Gouvernement Hongrois est d'accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir seront considérées un accord passé en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

PIETRO CAMPILLI

à Monsieur SANDOR RONAI
Ministre du Commerce et des Coopératives
Président de la Délégation Hongroise

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Confidentielle

Rome, le 9 novembre 1946

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« J'ai l'honneur de me référer à ce qui est prévu à l'art. 4 de l'Accord réglant les paiements provenant des échanges commerciaux signé en date d'aujourd'hui, au sujet de la limite de trois mois dans laquelle les

affaires de réciprocité devront se conclure, et je Vous confirme que le Gouvernement Italien est d'accord à ce que, en dérogation de ce qui est établi dans l'article susdit, pour des opérations particulières indiquées de la part hongroise, le terme de trois mois prévu ci-dessus, pourra être prorogé à huite mois à partir de la date d'autorisation.

Il est convenu que le montant global des opérations susdites doit rentrer dans la limite du plafond de 600.000 dollars U.S.A. visé à l'art. 3 de l'Accord susmentionné.

Il reste en outre entendu que pour les opérations susvisées les intéressées hongrois prendront soin d'obtenir le consentement des intéressés italiens au délai établi.

Si le Gouvernement Hongrois est d'accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir seront considérées un accord passé en la matière ».

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement Hongrois est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

RONAI SANDOR

à Monsieur PIETRO CAMPILLI
Ministre du Commerce Extérieur
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1683.

Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono estese all'anno 1948 le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardanti la sospensione, per l'anno 1947, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 novembre 1947, n. 1684.

Concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 310;

Ritenuta la necessità di concedere particolari provvidenze per agevolare l'ammasso volontario dei bozzoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Presidenziale 23 agosto 1946, n. 310, concernente l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1946, sono confermate per la produzione bacologica dell'anno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1685.

Riduzione da sei a quattro anni della durata della ferma prevista per gli ufficiali medici della Marina e per gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario dell'Esercito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo (medici) la ferma di sei anni, prevista dall'art. 35, primo comma, della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è ridotta a quattro anni con decorrenza dalla data di nomina a tenente medico.

Art. 2.

Per gli ufficiali dei Servizi sanitario (medici e farmacisti) e veterinario dell'Esercito, il termine concernente il divieto di chiedere la dispensa dal servizio permanente — di cui al terz'ultimo comma dell'art. 12 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni — è ridotto da sei a quattro anni.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano agli ufficiali che saranno nominati in servizio permanente sino a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1686.

Modificazioni al regio decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1442, contenente provvedimenti per l'olivicoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1442, recante provvedimenti per l'olivicoltura;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla procedura per il pagamento dei contributi previsti all'art. 4, n. 2, del citato regio decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1442;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I contributi previsti all'art. 4, n. 2, del regio decreto-legge 25 agosto 1938, n. 1442, per la piantagione di olivi e per l'innesto di olivastri possono essere corrisposti per intero dopo l'avvenuto collaudo, da eseguirsi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura a norma del penultimo comma del successivo art. 6, prescindendo da ogni ulteriore accertamento sul risultato delle piantagioni e degli innesti eseguiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1687.

Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 1° giugno 1946, numero 539;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I sottoindicati articoli del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, sono sostituiti come segue:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« Ai professori incaricati e supplenti degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbiano almeno 18 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovute ai professori di ruolo, di grado iniziale, della cattedra stessa o equiparata, residenti nella medesima sede ed aventi la stessa situazione familiare.

Quando il professore non di ruolo abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario e da professori non di ruolo oltre l'orario complessivo di 18 ore settimanali è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.

Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 18 ore settimanali.

Il compenso supplementare non è dovuto nel periodo delle vacanze estive compreso tra la fine della prima e l'inizio della seconda sessione d'esami.

Nella misura stabilita dal presente articolo è altresì retribuito, per ogni ora d'insegnamento, il professore non di ruolo che abbia un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici ».

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

« Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole fino al raggiungimento di complessive 18 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente art. 1.

Nei casi di incarichi e supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiori a 18, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui viene compiuto il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 3.

Quando si verifichi parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti viene suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.

I professori non di ruolo i quali, a norma dell'art. 1 del presente decreto, percepiscono, per l'insegnamento in una scuola, retribuzione pari allo stipendio iniziale dei professori di ruolo non possono prestare servizio in più d'una scuola ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente, in dodicesimi, per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

Al professore non di ruolo il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno sette mesi, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino alla fine dell'anno scolastico.

Al professore non di ruolo che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al precedente art. 1 quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese e la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto al professore che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.

Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, d'idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari a un quarantatreesimo della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonchè un quarantatreesimo dell'indennità di carovita annua spettante, per ciascuna ora settimanale di lezione, ai sensi del precedente art. 1, a coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita annua in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico ».

Art. 2.

L'importo del compenso spettante, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, al professore chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è raddoppiato.

Il preside o direttore supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui ne è dispensato il titolare.

Art. 3.

L'art. 9 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. 1688.

Modificazioni alla tabella organica della scuola di istruzione tecnica di magistero professionale per la donna in Forlì.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2116, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1934, riguardante la trasformazione del corso di magistero per la preparazione didattica e pratica del personale delle scuole professionali femminili annesso alla scuola di tirocinio femminile « Giorgina Saffi » di Forlì in scuola di magistero professionale per la donna;

Vista la tabella *A* annessa al predetto regio decreto;

Considerata l'opportunità di trasformare il posto di maestra di laboratorio incaricata per le esercitazioni di economia domestica in posto di ruolo da assegnarsi alla scuola professionale femminile annessa alla predetta scuola di magistero (gruppo *B*, gradi dall'11° al 10°) e di unificare i posti di maestra di laboratorio incaricata per la maglieria e per il rammendo previsti rispettivamente dai numeri 5 e 6 della suddetta tabella *A*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° ottobre 1948 il posto di maestra di laboratorio incaricata per le esercitazioni di economia domestica previsto dalla tabella *A* annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2116, riguardante la scuola di magistero professionale per la donna di Forlì è trasformato in posto di ruolo da assegnarsi alla scuola professionale femminile annessa (gruppo *B*, gradi dall'11° al 10°).

La titolare a tale posto sarà tenuta, senza alcuna retribuzione, ad impartire le esercitazioni nella sezione di economia domestica nella scuola di magistero.

Dalla stessa data vengono unificati i posti di maestra di laboratorio incaricata di maglieria e di rammendo previsti rispettivamente dai numeri 5 e 6 della predetta tabella *A*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1689.

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto della Università degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 96. — Viene sostituito dal seguente: « La Facoltà d'ingegneria comprende il triennio di studi d'applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile (sottosezione edile, idraulica e trasporti) e della laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica, aeronautica, elettrotecnica e chimica) ».

Art. 99, dopo la lettera *d*), numeri 14 e 15, viene aggiunto quanto segue:

e) per la sottosezione chimica:
 14) impianti industriali chimici;
 15) chimica fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1690.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Marina di Leuca del comune di Castrignano del Capo (Lecce).

N. 1690. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ugento in data 1° giugno 1942, integrato con postilla 18 luglio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Marina di Leuca del comune di Castrignano del Capo (Lecce), e l'Ente parrocchiale predetto viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte a suo favore da Grassi Giulia, Caputo Vincenzo e Colosso Chiara, consistenti in immobili situati in località Marina di Leuca del comune di Castrignano del Capo, valutati complessivamente L. 365.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro, pel triennio 1948-1950, i signori:

Puligheddu dott. Antonio, medico chirurgo;

Floris dott. Sebastiano, medico chirurgo;

Gabbas dott. Francesco, pediatra;

Monni avv. Pietro, esperto in materie amministrative;

Passino dott. Pietro, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 191.

(615)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Asti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Asti, pel triennio 1948-1950, i signori:

Cardello dott. Giovanni, medico chirurgo;

Scaparone dott. Giacomo, medico chirurgo;

De Benedetti dott. Leone, pediatra;

Baracco dott. Leopoldo, esperto in materie amministrative;

Macagno dott. Carlo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 195.

(613)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari pel triennio 1948-50, i signori:

Righetti prof. Carlo, medico chirurgo;

Armenise prof. Pietro, medico chirurgo;

De Vicariis prof. Antonio, pediatra;

Buono avv. Francesco, esperto in materie amministrative;

Pastore prof. Raffaele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 194. — FERRARI

(637)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila, pel triennio 1948-1950, i signori:

Benvenuti prof. Marino, medico chirurgo;

Vegni prof. Remo, medico chirurgo;

Di Piero dott. Loretta, pediatra;

Vacca avv. Luigi, esperto in materie amministrative;

Raymondi dott. Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 196. — FERRARI

(616)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rieti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rieti, pel triennio 1948-1950, i signori:

Alessandrini dott. Alessandro, medico chirurgo;

Baroni dott. Luigi, medico chirurgo;

Marzi dott. Enzo, pediatra;

Cenciotti dott. Francesco, esperto in materie amministrative;

Giovannelli dott. Bernardino, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 187.

(614)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Divieto alla ditta « La Meranina » di Lenza Eulogio, con sede in Merano (Bolzano) ad attivare attrezzature per la produzione di cioccolato e torrone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « La Meranina » di Lenza Eulogio, con sede in Merano (Bolzano), per attivare attrezzature varie per la produzione di cioccolato e torroni già allestite presso il proprio stabilimento di Merano;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'esuberanza di attrezzature in predetto ramo produttivo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « La Meranina » di Lenza Eulogio, con sede in Merano (Bolzano), è vietato attivare attrezzature varie per produzione di cioccolato e torrone, già allestite presso il proprio stabilimento di Merano.

Roma, addì 10 febbraio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(737)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Divieto alla S. A. « Vetrofalc », con sede in Roma, ad attivare, in Falconara Marittima (Ancona), uno stabilimento vetrario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla S. A. « Vetrofalc », con sede in Roma, per attivare un nuovo stabilimento vetrario per la produzione di articoli soffiati e pressati in Falconara Marittima (Ancona);

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla S. A. « Vetrofalc », con sede in Roma, è vietato attivare, in Falconara Marittima (Ancona), uno stabilimento vetrario per la produzione di articoli soffiati e pressati.

Roma, addì 10 febbraio 1948

(735) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Divieto alla ditta « Luigi Ossoinach », con sede in Trieste, ad allestire un nuovo pastificio in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « Luigi Ossoinach », con sede in Trieste, per allestire, in Milano, un nuovo pastificio;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Luigi Ossoinach », con sede in Trieste, è vietato allestire, in Milano, un nuovo pastificio.

Roma, addì 10 febbraio 1948

(736) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Divieto alla S. A. « Ferriere ed Acciaierie di Udine », con sede in Udine, ad allestire un impianto di trafileria a freddo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla S. A. « Ferriere ed Acciaierie di Udine », con sede in Udine, per allestire, presso il proprio stabilimento siderurgico, ubicato in detta località, un impianto di trafileria a freddo;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla S. A. « Ferriere ed Acciaierie di Udine », con sede in Udine, è vietato allestire, presso il proprio stabilimento siderurgico, ubicato in detta località, un impianto di trafileria a freddo.

Roma, addì 10 febbraio 1948

(738) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 28 luglio 1947 riguardante il divieto alla Società « Lanificio romano », con sede in Roma, ad allestire impianti per la filatura e la tessitura della lana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1947, con il quale alla Società « Lanificio romano », con sede in Roma, è stato vietato allestire, in Roma, gli impianti per la filatura e la tessitura della lana,

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 luglio 1947, che vieta alla Società « Lanificio romano », con sede in Roma, di allestire, in detta città, impianti per la filatura e la tessitura della lana.

Roma, addì 10 febbraio 1948

(731) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Divieto alla Società a responsabilità limitata « Pastor », con sede in Arenzano, ad ampliare il proprio impianto dolciario di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla Società a responsabilità limitata « Pastor », con sede in Arenzano, per ampliare in Genova, il proprio impianto dolciario;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'esuberanza di attrezzature nell'industria del ramo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società a responsabilità limitata « Pastor », con sede in Arenzano, è vietato ampliare il proprio impianto dolciario di Genova.

Roma, addì 10 febbraio 1948

(740) *Il Ministro*: TREMELLONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riposto, provincia di Catania, di un mutuo di L. 760.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(759)

Autorizzazione al comune di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3438 del 3 dicembre 1947; importo L. 10.000.000.

(760)

Autorizzazione al comune di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Agrigento è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3620 del 29 dicembre 1947; importo L. 180.000.

(761)

Autorizzazione al comune di Belluno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Belluno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3236 del 16 dicembre 1947; importo L. 11.890.000.

(762)

Autorizzazione al comune di Avellino a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Avellino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3721 del 30 dicembre 1947; importo L. 2.220.000.

(763)

Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Chieti è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3199 del 18 novembre 1947; importo L. 5.600.000.

(764)

Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Rovigo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3370 del 25 novembre 1947; importo L. 10.298.000.

(765)

Autorizzazione al comune di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Macerata è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3133 del 24 novembre 1947; importo L. 2.860.000.

(766)

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Lecce è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale, n. 3384 del 26 novembre 1947; importo L. 17.875.000.

(767)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 25 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari di un mutuo di L. 32.203.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(682)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 3 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di lire 38.341.500 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno costituenti l'antico alveo del rio Senales

Con decreto interministeriale del 22 novembre 1947 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di due piccoli appezzamenti di terreno costituenti l'antico alveo del rio Senales, descritti in catasto del comune censuario di Senales al numeri p. f. 1245/2 e 1245/3, della superficie complessiva di mq. 497 ed indicati nel piano di situazione che fa parte integrante del decreto stesso.

(784)

Passaggio al patrimonio dello Stato di una pertinenza idraulica nel comune di Carbonara Po

Con decreto interministeriale del 27 novembre 1947 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, della pertinenza idraulica distinta in catasto al foglio XVI, n. 39, del comune di Carbonara Po, della superficie di ettari 0,70, intestata al Demanio dello Stato ed indicata nell'estratto catastale in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Verona che fa parte integrante del decreto stesso.

(785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Lidia Menapace di Ettore nata a Genova il 27 maggio 1919 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Genova nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(770)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Trasimeno (Perugia)

La zona del Trasimeno (Perugia), della estensione di ettari 1.046, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, proprietà Società agricola immobiliare anonima, lago Trasimeno, strada di S. Savino, Spaglicci, prebenda parrocchiale di S. Giovanni B. di Magione;

ad est, prebenda parrocchiale di S. Giovanni B. di Magione, conti Conestabile della Staffa, fosso delle Gracinesche, fosso delle Case, proprietà Generale Marro, fosso Cestola, Arcioni Giuseppe, Ficola comm. Gualtiero, Galli Francesco e Alberto, strada Agello-Montebuono, Boni Roberto, Biani Domenico, Fioravanti Nando, strada vicinale maremmana;

a sud, fosso Rigo, fosso della Casa Branca e fosso della Vallicella;

ad ovest, strada vicinale della Vallicella, proprietà ingegnere Bona, comm. Bissanti, Zampini Azelio, Sodalizio San Martino.

(724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 febbraio 1948 - N. 27

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,40
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,60
Redimibile 3,50 % 1934	68,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,475
Id. 5 % 1936	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,80
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per la partecipazione alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per i perseguitati politici, razziali o in dipendenza di eventi bellici, bandita con ordinanza 1° luglio 1947.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640;

Veduta la propria ordinanza 1° luglio 1947, con la quale venne indetta una sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1947 (pubblicata nella *Gzzzetta Ufficiale* n. 152 del 7 luglio 1947);

Dispone:

Art. 1.

In occasione della sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza, autorizzata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, possono conseguire l'abilitazione coloro che non ebbero modo di partecipare alle sessioni espletate dal 1932 in poi, perchè non iscritti al partito fascista o per motivi politici o razziali, ovvero in dipendenza di contingenze belliche.

Qualora la disciplina in cui gli interessati aspirano a conseguire l'abilitazione sia compresa tra quelle di cui all'ordinanza Ministeriale 1° luglio 1947 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 7 luglio 1947) il giudizio è pronunziato dalla competente Commissione nominata in relazione all'ordinanza medesima, intendendosi che le abilitazioni di cui al presente articolo sono da conferire indipendentemente dal numero stabilito per la rispettiva materia.

Qualora, invece, l'abilitazione sia richiesta per disciplina non compresa nella citata ordinanza, il giudizio sarà da pronunziare da apposita Commissione designata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349.

Nei confronti degli aspiranti di cui al presente articolo, i quali siano dichiarati idonei dalle competenti Commissioni, l'abilitazione s'intende conferita con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale venne indetta la sessione cui essi non ebbero modo di prender parte. Stabilirà la Commissione giudicatrice, in base alla produzione scientifica esibita, a quale delle sessioni espletate sia da riferire l'abilitazione medesima.

Art. 2.

Coloro che intendano valersi della disposizione prevista dall'articolo precedente dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore), regolare domanda, redatta in carta legale da L. 32, entro il 14 maggio 1948, termine all'uopo stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640.

La domanda deve contenere l'indicazione della materia per la quale viene richiesta l'abilitazione e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Agli effetti della presente ordinanza, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio, riferito alla data della presente ordinanza;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

f) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

g) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea;

h) una dichiarazione in duplice copia, redatta dal candidato, dalla quale risultino i motivi che non gli resero possibile la partecipazione agli esami in occasione delle precedenti sessioni, svoltesi dal 1932 al 1942. Dovrà, all'uopo, specificarsi a quale sessione l'aspirante avrebbe inteso prender parte, se non ne fosse stato impedito, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni che, all'epoca, disciplinavano l'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza.

Qualora il candidato assuma di non avervi potuto partecipare perchè non iscritto al partito fascista o per motivi politici, dovrà darne dimostrazione mediante documenti ed, in mancanza, testimonianze, raccolte in forma notarile, di almeno tre professori universitari di ruolo o, quanto meno, fornire elementi in base ai quali il Ministero possa procedere ad accertamenti.

Coloro che dichiarino di non aver potuto partecipare alle sessioni espletate durante il periodo di guerra per contingenze belliche, dovranno completare la detta dichiarazione con un documento dell'autorità militare competente, dalla quale risultino la data e la durata del richiamo alle armi;

i) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato intenda presentare nel proprio interesse.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) coloro che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione civile o militare dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità mediante attestazione, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale risulti che all'atto della presentazione della domanda si trovino in attività di servizio. Il personale di qualsiasi categoria, anche se di ruolo, a carico dei bilanci delle università e degli istituti d'istruzione superiore, è tenuto a presentare tutti i documenti sopra prescritti.

I documenti indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) non vengono restituiti ai candidati ammessi all'esame di abilitazione.

I candidati debbono versare all'Erario, all'atto della domanda, la tassa di L. 5000 (articoli 1 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640), allegando alla domanda la relativa ricevuta, da rilasciarsi da un ufficio del Demanio.

Coloro che intendano conseguire l'abilitazione in più discipline, debbono presentare domande separate: una di esse dovrà essere documentata in modo completo; nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti allegati alla suddetta. In relazione ad ognuna di tali domande, dovrà essere versata la predetta tassa di L. 5000.

Fuori del caso sopra menzionato, non è, in nessun caso, ammesso il riferimento a documenti allegati a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Coloro che, avendo già presentata regolare e documentata istanza per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza indetti con la citata ordinanza Ministeriale 1° luglio 1947, intendano partecipare alla sessione valendosi delle disposizioni del precedente art. 1, dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) una nuova domanda, redatta in carta legale da L. 32, entro il 14 maggio 1948.

Detta domanda — nella quale sarà da fare riferimento alla domanda ed ai documenti già esibiti — dev'essere corredata della dichiarazione, opportunamente documentata, di cui alla lettera *h*) del precedente art. 2.

In ogni caso, i candidati di cui al presente articolo sono tenuti ad integrare la tassa di ammissione già precedentemente versata mediante versamento di L. 2500, presso un ufficio del Demanio, rimettendo al Ministero la relativa ricevuta. (Vedi ordinanza in data 18 febbraio 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1948, n. 43).

Art. 4.

I candidati che, in occasione di precedenti sessioni furono ammessi dalle competenti Commissioni giudicatrici alla conferenza sui titoli ed alle prove didattiche e sperimentali, e che non abbiano avuto modo di sostenerle, perchè impediti da contingenze belliche, potranno presentarsi presso le Commissioni giudicatrici nominate in occasione della sessione di abilitazione alla libera docenza indetta con l'ordinanza 1° luglio 1947. Qualora la disciplina in cui detti candidati aspirano a conseguire l'abilitazione non sia compresa fra quelle di cui all'ordinanza Ministeriale 1° luglio 1947 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 7 luglio 1947), il giudizio è demandato ad apposita Commissione, designata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349.

Le Commissioni di cui al precedente capoverso esamineranno anche i titoli già oggetto di esame da parte della precedente Commissione.

I candidati che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo dovranno far pervenire istanza redatta in carta legale da L. 32, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) entro il 14 maggio 1948. All'istanza stessa, nella quale sarà da fare esplicito riferimento alla domanda già presentata in occasione della precedente sessione, dovranno essere allegati i documenti seguenti:

1) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio, riferito alla data della presente ordinanza;

2) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

I certificati di cui ai nn. 1), 2) e 3) debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, debbono essere legalizzati e risultare rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai precedenti nn. 1) e 2) i candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione civile o militare dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità mediante attestazione, rilasciata dalla competente autorità, dalla quale risulti che si trovano in attività di servizio all'atto della presentazione della domanda. La disposizione di cui al presente capoverso non si applica nei confronti del personale, anche se di ruolo, a carico dei bilanci delle università e degli istituti d'istruzione superiore.

I documenti già esibiti a corredo della domanda originaria e quelli di cui al presente articolo non vengono restituiti ai candidati ammessi agli esami di abilitazione.

I candidati di cui al presente articolo sono tenuti a versare all'Erario una tassa di L. 2500 (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640), allegando alla domanda di cui sopra la relativa ricevuta, da rilasciarsi da un ufficio del Demanio. Resta fermo il versamento del contributo per le spese di funzionamento della prima Commissione al cui giudizio furono sottoposti, salvo, in rapporto alle spese stesse, l'eventuale rimborso loro dovuto ai sensi dell'art. 56 del regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674.

I candidati di cui al presente articolo, qualora siano dichiarati idonei, conseguono l'abilitazione indipendentemente da ogni limitazione di numero.

L'abilitazione s'intende conferita con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale fu indetta la sessione, in occasione della quale presentarono la domanda originaria.

La disposizione di cui al precedente capoverso non è applicabile nei riguardi di quegli aspiranti che esibiscano nuovi titoli scientifici, oltre quelli già presentati in relazione alla originaria domanda.

Art. 5.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate dai candidati direttamente ai commissari entro il termine che verrà reso noto mediante apposito avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Alle pubblicazioni dovrà essere unito un elenco delle stesse ed il *curriculum vitae* relativo alla operosità scientifica ed alla carriera didattica dell'aspirante contemporaneamente i candidati dovranno inviare al Ministero, entro lo stesso termine, un esemplare delle pubblicazioni col relativo elenco ed una copia del *curriculum*.

Presso il Ministero potranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica e le casse contenenti disegni e progetti.

Sono accettati lavori pubblicati.

In via del tutto eccezionale i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte purchè redatte nella definitiva stesura pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte quattro copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero. Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere indicati il nome ed il recapito del candidato nonchè la materia oggetto dell'abilitazione cui si riferiscono.

Art. 6.

Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 i quali non facciano pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) entro il predetto termine del 14 maggio 1948, l'istanza di cui agli articoli medesimi, corredata dei prescritti documenti, saranno considerati rinunzianti, nè potranno chiedere, successivamente, di valersi delle disposizioni di cui alla presente ordinanza (art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640).

In relazione alle domande che pervengano entro il detto termine, è consentita soltanto, ove occorra, la regolarizzazione dei documenti esibiti, entro l'ulteriore termine che sarà all'uopo fissato dal Ministero.

Art. 7.

I candidati che si trovano all'estero alla data della presente ordinanza potranno essere ammessi agli esami ad uno dei titoli indicati nei precedenti articoli, qualora ne presentino domanda entro il predetto termine del 14 maggio 1948, salvo a produrre, entro il 31 maggio 1948, i prescritti documenti, insieme con la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa richiesta.

Della presente ordinanza i rettori delle università e i direttori degli istituti d'istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo e negli altri modi che riterranno opportuni.

Roma, addì 21 febbraio 1948

Il Ministro: GONELLA

(786)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.